

# FARMACIA DI LONATO S.R.L.

CAPITALE SOCIALE Euro 50.000,00 i.v.

SEDE LEGALE: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 25017 Lonato del Garda (BS)

Codice Fiscale 03032520987 – Partita IVA 03032520987

Numero di Iscrizione al Registro Imprese di BRESCIA 03032520987

Numero REA 499565

## RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO AL 31.12.2019

**ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**della società "Farmacia di Lonato S.r.l."**

### **Premessa**

La presente relazione unitaria contiene la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39", non essendo state attribuite all'organo di controllo le funzioni di sindaco (vigilanza).

**Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010**

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

### **Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Farmacia di Lonato S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla relativa nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società FARMACIA DI LONATO S.R.L. al 31 dicembre 2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Inoltre il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono delle incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio**

### ***Elementi alla base del giudizio***

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

### ***Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio***

L'Organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

### ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio***

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che

includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, il revisore è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere

tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 179.706.= e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	1.463.936
Passività	Euro	835.512
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	448.718
<b>- Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>179.706</b>

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	3.690.344
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	3.443.915
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>246.429</b>
Proventi e oneri finanziari	Euro	(1.952)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>244.477</b>
Imposte sul reddito	Euro	64.771
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>179.706</b>

### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

La società ha redatto il bilancio in forma semplificata; pertanto, non avendo l'Organo amministrativo predisposto la relazione sulla gestione, non è stato necessario svolgere le

procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete all'organo amministrativo, con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità con le norme di legge.

*Lonato del Garda (BS), 12 giugno 2020.*

Il revisore legale  
*Dr. Venturini Gianpietro*

